



**MISURA 8
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI**

E

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92

DOMANDE DI CONFERMA

DOMANDA DI CONFERMA ANNUA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

I soggetti che hanno realizzato l'imboschimento di superfici agricole con specie a ciclo lungo (durata maggiore o uguale a 15 anni) con l'aiuto previsto dalla Misura 8 "Imboschimento dei terreni agricoli", ai fini del pagamento dei premi relativi alla manutenzione ed alla perdita di reddito, sono tenuti a presentare annualmente una domanda di conferma degli impegni originariamente assunti.

La domanda di conferma per l'anno 2007 dovrà essere presentata alla Struttura Periferica dell'A.Ve.P.A. competente per territorio, entro e non oltre il termine indicato dalla delibera di approvazione del presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la relazione, redatta dal tecnico incaricato dell'assistenza, relativa alle operazioni di manutenzione effettuate e alle spese sostenute per l'esecuzione delle stesse nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2006 ed il 15 maggio 2007. La documentazione di spesa ammissibile a contributo dovrà essere quietanzata entro e non oltre il 31 maggio 2007. Tali spese dovranno essere giustificate in base ai prezzi regionali in vigore. Qualora in tali prezzi non siano presenti gli elementi necessari alla valutazione di alcuni lavori e forniture, si potrà fare riferimento al preventivo più recente della C.C.I.A.A., riferito alla provincia nella quale è realizzato l'intervento.

I soli titoli di spesa relativi alle prestazioni apportate dal tecnico incaricato dell'assistenza potranno essere emessi anche in data successiva al 15 maggio, purché quietanzati entro il 31 maggio 2007.

Per quanto riguarda l'entità ammissibile delle prestazioni volontarie, si farà riferimento alle disposizioni in vigore alla data di presentazione della domanda di contributo (paragrafo "Ammissibilità delle spese").

Qualora il beneficiario presenti la relazione oltre la data del 11 giugno 2007, fatte salve eventuali incontestabili cause di forza maggiore documentate, sarà escluso dalla concessione del premio per la manutenzione, limitatamente all'annualità di riferimento.

Resta comunque imposto l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione della piantagione, conformemente ai contenuti del Piano Aziendale di Imboschimento ed alle buone pratiche colturali, per tutta la durata del periodo vincolativo.

La mancata presentazione della domanda di conferma entro e non oltre il termine indicato dalla delibera di approvazione del presente bando comporta la mancata corresponsione dei premi per mancato reddito e manutenzione. Inoltre, tutti i beneficiari sono soggetti a controllo in loco da parte di Avepa al fine di accertare se la mancata presentazione non sia connessa ad un mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario. L'accertamento del mancato rispetto degli impegni sottoscritti comporta l'avvio della procedura per il recupero delle somme corrisposte per le campagne precedenti.

Qualora nel periodo intercorrente tra la domanda annuale di conferma degli impegni assunti e quella successiva, al beneficiario originario subentri un altro soggetto¹, si conviene che, sia il premio per il mancato reddito sia le spese per la manutenzione, limitatamente al periodo di riferimento, siano riconosciute comunque al primo. Al subentrante sarà invece attribuito il premio per il mancato reddito e per le spese di manutenzione per il periodo di riferimento decorrente a partire dalla presentazione della domanda di conferma successiva al subentro. Tali disposizioni si applicano anche ad eventuali casi pregressi che dovessero risultare ancora pendenti.

Le superfici sulle quali siano stati realizzati gli interventi previsti dalla misura non potranno essere distolte dalla loro destinazione, tranne i casi di forza maggiore, prima della scadenza della "durata prevista del ciclo

¹ Per cessione, successione o per qualsiasi altro motivo documentabile in base alla normativa di riferimento.

produttivo”, come descritta nel Piano Aziendale di Imboschimento, durata che costituisce, a tutti gli effetti, il periodo vincolativo di riferimento. A tal fine si specifica che detto periodo inizia a decorrere, per tutti i bandi d’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo, dalla data di ricevimento, da parte di A.Ve.P.A., della comunicazione di conclusione dei lavori ovvero di richiesta di saldo, inoltrata dal beneficiario.

L’A.Ve.P.A., a seguito di richiesta del beneficiario, potrà valutare la possibilità di ridurre la “durata prevista del ciclo produttivo” e quindi la durata del periodo vincolativo, qualora i parametri dendrometrici (in modo particolare il diametro) quantificati nel suddetto Piano, siano raggiunti prima della scadenza stabilita. E’ in ogni caso fatto salvo quanto stabilito nelle norme generali dei bandi di riferimento, per quanto riguarda la durata del periodo vincolativo minimo, che non potrà essere comunque inferiore ad anni dieci.

Si evidenzia che permane il divieto di qualsiasi altro utilizzo dei terreni interessati da operazioni di taglio e/o estirpazione delle ceppaie anticipati, rispetto alla scadenza dl periodo vincolativo, per tutta la durata del periodo vincolativo.

Le limitazioni e le prescrizioni sopra descritte sono estese anche agli interventi realizzati con il contributo finanziario del Regolamento (CEE) n. 2080/92. In quest’ambito, tuttavia, la permanenza del divieto di qualsiasi altro utilizzo dei terreni interessati da operazioni di taglio e/o estirpazione delle ceppaie anticipati, si estende a tutta la durata del periodo vincolativo stabilito dal Piano Aziendale d’Imboschimento.

In tutti i casi sopra esposti il premio per mancato reddito cesserà di essere corrisposto alla scadenza del periodo vincolativo, in ogni modo determinato, qualora tale periodo sia inferiore al numero delle annualità complessive del premio stesso.